

Gazzetta ufficiale

L 257

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

63° anno

6 agosto 2020

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione, del 5 agosto 2020, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione, del 5 agosto 2020, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/640 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari** 14
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1160 della Commissione, del 5 agosto 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, farina di sangue, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto di *melaleuca alternifolia*, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, estratto d'aglio, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, kieselgur (terra diatomacea), oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea ⁽¹⁾** 29

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/1161 della Commissione, del 4 agosto 2020, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 5205] ⁽¹⁾** 32

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione n. 1/2020 del comitato misto CE/isole Færøer, del 27 luglio 2020, recante modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra [2020/1162]** 36

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

Rettifiche

- ★ Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1146 della Commissione, del 31 luglio 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinati apparecchi elettrici di uso domestico, i protettori termici, le apparecchiature e gli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi, gli interruttori automatici, lo spegnimento dell'arco e la saldatura ad arco, i connettori da installazione destinati ad una connessione permanente in installazione fissa, i trasformatori, i reattori, le unità di alimentazione e loro combinazioni, il sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici, le installazioni elettriche e le fascette di cablaggio, i dispositivi per circuiti di comando, gli elementi di manovra, l'illuminazione di emergenza, i circuiti elettronici usati con gli apparecchi di illuminazione e le lampade a scarica (GU L 250 del 3.8.2020) 39

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1158 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2020

relativo alle condizioni d'importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettera b), e l'articolo 90, primo comma, lettere a), c) ed f),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio ⁽³⁾ aveva fissato le tolleranze massime di radioattività per determinati prodotti agricoli originari dei paesi terzi. Aveva inoltre disposto che gli Stati membri procedessero a controlli su tali prodotti prima della loro immissione in libera pratica, al fine di garantire l'osservanza delle tolleranze di radioattività ivi fissate. Detto regolamento ha cessato di produrre effetti il 31 marzo 2020. Poiché la raccomandazione 2003/274/Euratom della Commissione ⁽⁴⁾ fa riferimento ai livelli massimi consentiti di radioattività fissati da tale regolamento del Consiglio, è opportuno modificarla affinché faccia riferimento ai livelli massimi stabiliti dal presente regolamento.
- (2) A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Chernobyl, si sono disperse nell'atmosfera considerevoli quantità di elementi radioattivi, che hanno investito numerosi paesi terzi. Tale contaminazione può ancora costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione, pertanto è opportuno disporre di misure a livello dell'Unione per garantire la sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali originari di tali paesi terzi o da essi provenienti.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Raccomandazione 2003/274/Euratom della Commissione, del 14 aprile 2003, sulla protezione e l'informazione del pubblico per quanto riguarda l'esposizione risultante dalla continua contaminazione radioattiva da cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 55).

- (3) L'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare determinate misure dell'Unione per alimenti e mangimi importati da un paese terzo quando sia manifesto che tali alimenti o mangimi possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati. In linea con la prassi adottata a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e inaugurata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione ⁽⁵⁾ di basare tali misure sull'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 178/2002, la Commissione propone di introdurre misure successive sulla base di tale disposizione.
- (4) Nei pareri del 15 novembre 2018 ⁽⁶⁾ e del 13 giugno 2019 ⁽⁷⁾ il gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato Euratom ha confermato che i livelli massimi ammissibili di radioattività attualmente applicabili, espressi in termini di cesio radioattivo pari a 370 Bq/kg per il latte, i prodotti lattiero-caseari e gli «alimenti destinati ai lattanti» e a 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti, forniscono un livello di protezione adeguato. Poiché nei pareri del gruppo di esperti con l'espressione «alimenti destinati ai lattanti» si intendono gli alimenti destinati ai bambini fino a tre anni, è opportuno utilizzare l'espressione «alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia», conformemente alle definizioni di «lattanti» e di «bambini nella prima infanzia» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾. Gli «altri prodotti» cui si applica il livello massimo di 600 Bq/kg consistono nei prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, diversi dagli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, e negli alimenti per animali ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (5) Alcuni prodotti originari dei paesi terzi interessati dall'incidente di Chernobyl presentano ancora una contaminazione da cesio radioattivo superiore ai livelli massimi ammissibili summenzionati. Studi condotti negli ultimi anni dimostrano che la contaminazione da cesio-137 a seguito dell'incidente di Chernobyl rimane elevata per un certo numero di prodotti derivati da specie che vivono e crescono nelle foreste e nelle aree boschive. Ciò è dovuto alla persistenza in tale ecosistema di livelli significativi di cesio radioattivo e al tempo di dimezzamento fisico di quest'ultimo, pari a 30 anni.
- (6) Poiché il radionuclide cesio-134, con un tempo di dimezzamento fisico di circa due anni, è completamente decaduto dall'incidente di Chernobyl, è opportuno che il livello massimo si riferisca solo al cesio-137, in quanto l'analisi del cesio-134 costituisce un onere aggiuntivo.
- (7) Negli ultimi 10 anni al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) sono stati notificati casi di non conformità ai livelli massimi in partite di funghi importati da diversi paesi terzi. Negli ultimi 10 anni sono stati segnalati al RASFF alcuni casi di non conformità ai livelli massimi in partite di mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti e prodotti derivati del genere *Vaccinium*, ma nessun caso di non conformità nelle carni di selvaggina.
- (8) Ne consegue che i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da alcuni paesi terzi possono presentare una contaminazione radioattiva e quindi comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che richiede misure a livello dell'Unione prima che tali prodotti entrino nel mercato dell'Unione.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5).

⁽⁶⁾ Parere del gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato Euratom sulla proroga dell'ultimo regolamento post Chernobyl – regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio quale modificato dal regolamento (CE) n. 1048/2009 del Consiglio (adottato nella riunione del 15 novembre 2018), disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/opinion_on_prolongation_of_post-chernobyl_regulations_15_november_2018.pdf.

⁽⁷⁾ Parere del gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato Euratom su un progetto di proposta di regolamento di esecuzione che impone condizioni per l'importazione di prodotti alimentari, prodotti alimentari secondari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (adottato nella riunione del 13 giugno 2019), disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/opinion_on_implementing_regulation_on_post-chernobyl_measures_13_june_2019.pdf.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

⁽⁹⁾ Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2).

- (9) Il regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione ⁽¹⁰⁾ reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 733/2008. A norma di detto regolamento, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dei paesi terzi interessati dall'incidente di Chernobyl per determinati prodotti agricoli rilascino certificati d'esportazione attestanti che i relativi prodotti rispettano le tolleranze massime fissate nel regolamento (CE) n. 733/2008. I paesi terzi in questione sono elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1635/2006.
- (10) Il regolamento (CE) n. 1609/2000 ⁽¹¹⁾ della Commissione fissa un elenco di prodotti cui si applica il regolamento (CE) n. 733/2008.
- (11) Il regolamento (UE) 2017/625 inserisce in un unico quadro legislativo le norme applicabili ai controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione relativa alla filiera agroalimentare e disciplina gli obblighi di presentare determinate categorie di merci provenienti da alcuni paesi terzi ai posti di controllo frontaliere per i controlli ufficiali da effettuare prima del loro ingresso nell'Unione.
- (12) Al fine di facilitare l'esecuzione dei controlli ufficiali al momento dell'ingresso nell'Unione è opportuno prevedere un modello di certificato ufficiale unico per l'ingresso nell'Unione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali soggetti a condizioni speciali per l'ingresso nell'Unione.
- (13) I certificati ufficiali dovrebbero essere rilasciati in formato cartaceo o elettronico. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda il rilascio di certificati ufficiali nei due casi, oltre alle prescrizioni di cui al titolo II, capo VII, del regolamento (UE) 2017/625. A tale proposito l'articolo 90, primo comma, lettera f), di detto regolamento prevede che la Commissione stabilisca norme per il rilascio di certificati elettronici e per l'uso di firme elettroniche, anche in relazione ai certificati ufficiali rilasciati in conformità a detto regolamento. È inoltre opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che le prescrizioni per i certificati ufficiali non presentati mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione ⁽¹²⁾, si applichino anche ai certificati ufficiali rilasciati in conformità al presente regolamento.
- (14) Al fine di evitare usi impropri e abusi, è importante definire i casi in cui può essere rilasciato un certificato ufficiale di sostituzione e le prescrizioni che detto certificato deve soddisfare. Tali casi sono stati indicati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 in relazione ai certificati ufficiali rilasciati conformemente a tale regolamento. Al fine di garantire un approccio coerente è opportuno stabilire che, nel caso di un rilascio di certificati sostitutivi, i certificati ufficiali rilasciati a norma del presente regolamento siano sostituiti conformemente alle procedure per i certificati di sostituzione previste nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/628.
- (15) A causa degli effetti di lunga durata della contaminazione radioattiva, è opportuno non modificare in questa fase l'elenco dei paesi terzi interessati dall'incidente di Chernobyl. Tuttavia la Bulgaria e la Romania nel frattempo sono diventate Stati membri e pertanto non dovrebbero figurare nell'elenco. Non dovrebbero figurare nell'elenco nemmeno il Liechtenstein e la Norvegia, che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) e pertanto non sono soggetti ai controlli pertinenti. È opportuno effettuare un riesame del presente regolamento per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi interessati entro il 31 marzo 2030. Parallelamente si può procedere a un adeguamento delle misure paese per paese anteriormente a tale data se da un'analisi più dettagliata del livello di contaminazione risultano livelli inferiori in un determinato paese.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (GU L 306 del 7.11.2006, pag. 3).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 1609/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa un elenco dei prodotti esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (GU L 185 del 25.7.2000, pag. 27).

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).

- (16) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/595 della Commissione ⁽¹³⁾, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stato aggiunto all'elenco dei paesi cui si applica il regolamento (CE) n. 733/2008 a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile nei confronti del Regno Unito e al suo interno. Il regolamento (CE) n. 733/2008 è stato successivamente inserito nell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso ⁽¹⁴⁾. A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo di recesso questo riferimento comprende anche il regolamento (CE) n. 1635/2006. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1635/2006 e (CE) n. 733/2008 in combinato disposto con il regolamento (UE) 2019/595, nonché del presente regolamento che sostituisce tali atti, il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord deve applicare il presente regolamento come se l'Irlanda del Nord fosse uno Stato membro dell'Unione. L'Irlanda del Nord non dovrebbe pertanto essere inclusa nell'allegato I del presente regolamento mentre il resto del Regno Unito dovrebbe essere incluso in tale allegato. Poiché il presente regolamento si applica solo ai paesi terzi, l'aggiunta del Regno Unito nell'allegato si applica solo a decorrere dal giorno in cui, a norma dell'accordo di recesso, il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile nei confronti del Regno Unito e al suo interno.
- (17) Alla luce dell'esperienza acquisita con i controlli attuali e del numero esiguo di casi che superano i livelli massimi ammissibili, si ritiene sufficiente richiedere controlli documentali su tutte le partite di funghi, ad eccezione di quelli coltivati, e di mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti selvatici e prodotti derivati del genere *Vaccinium* accompagnate da un certificato ufficiale, integrati da controlli di identità e fisici di tali partite, compresa un'analisi di laboratorio per rilevare la presenza di cesio radioattivo, con una frequenza del 20 %.
- (18) Poiché il presente regolamento sostituisce i regolamenti (CE) n. 1609/2000 e (CE) n. 1635/2006, detti regolamenti dovrebbero essere abrogati.
- (19) Onde consentire una transizione agevole alle nuove misure, è opportuno prevedere una misura transitoria concernente le partite accompagnate dai certificati rilasciati in conformità al regolamento (CE) n. 1635/2006, a condizione che tali certificati siano stati rilasciati prima del 1° settembre 2020.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, e agli alimenti per animali ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (Euratom) 2016/52 originari dei paesi terzi di cui all'allegato I del presente regolamento o da essi provenienti («i prodotti») destinati all'immissione sul mercato dell'Unione.
2. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite dei prodotti, a meno che il loro peso lordo non sia superiore a 10 kg di prodotto fresco o a 2 kg di prodotto secco:
 - a) le partite spedite come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre, che non sono destinate all'immissione sul mercato;
 - b) le partite che fanno parte del bagaglio personale dei passeggeri e sono destinate al consumo o all'uso personale;
 - c) le partite non commerciali spedite a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato;
 - d) le partite destinate a scopi scientifici.

In caso di dubbio sull'uso cui sono destinati i prodotti di cui alle lettere b) e c), l'onere della prova incombe, rispettivamente, al proprietario del bagaglio personale e al destinatario della partita.

⁽¹³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/595 della Commissione, dell'11 aprile 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 1635/2006 che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (GU L 103 del 12.4.2019, pag. 22).

⁽¹⁴⁾ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «posto di controllo frontaliero»: un posto di controllo frontaliero quale definito all'articolo 3, punto 38, del regolamento (UE) 2017/625;
- 2) «partita»: una partita quale definita all'articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 3

Condizioni per l'ingresso nell'Unione

1. Possono entrare nell'Unione solo i prodotti conformi al presente regolamento.
2. I prodotti rispettano i seguenti livelli massimi ammissibili cumulativi di contaminazione radioattiva in termini di cesio-137:
 - a) 370 Bq/kg per il latte e i prodotti lattiero-caseari e per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013;
 - b) 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati.
3. Ogni partita dei prodotti elencati nell'allegato II, con il riferimento al codice corrispondente della nomenclatura combinata (NC), proveniente dai paesi terzi indicati nell'allegato I è accompagnata da un certificato ufficiale di cui all'articolo 4. Ogni partita è contraddistinta da un codice di identificazione che è riportato sul certificato ufficiale e sul documento sanitario comune di entrata (DSCE), come previsto all'articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 4

Certificato ufficiale

1. Il certificato ufficiale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è rilasciato dall'autorità competente del paese terzo di origine o del paese terzo da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine, in conformità al modello figurante nell'allegato III.
2. Il certificato ufficiale soddisfa le seguenti prescrizioni:
 - a) reca il codice di identificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della partita cui si riferisce;
 - b) è rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente del paese terzo che rilascia il certificato;
 - c) è valido per un periodo non superiore a quattro mesi dalla data di rilascio e in ogni caso non superiore a sei mesi dalla data dei risultati dell'analisi di laboratorio di cui al paragrafo 6.
3. Un certificato ufficiale che non è presentato mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) dall'autorità competente del paese terzo che lo rilascia deve soddisfare anche le prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali non presentati mediante il sistema IMSOC stabilite all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628.
4. Le autorità competenti possono rilasciare un certificato ufficiale di sostituzione solo nel rispetto delle norme stabilite all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628.
5. Il certificato ufficiale è compilato in base alle istruzioni figuranti nell'allegato IV.
6. Il certificato ufficiale attesta che i prodotti rispettano i livelli massimi ammissibili fissati all'articolo 3, paragrafo 2. Il certificato ufficiale è accompagnato dai risultati del campionamento e dell'analisi eseguiti sulla partita dall'autorità competente del paese terzo di origine o del paese da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine.

*Articolo 5***Controlli ufficiali eseguiti all'ingresso nell'Unione**

1. Le partite dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sono sottoposte a controlli ufficiali al loro ingresso nell'Unione attraverso un posto di controllo frontaliero e ai punti di controllo.
2. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero eseguono controlli di identità e fisici di tali partite, compresa un'analisi di laboratorio per rilevare la presenza di cesio-137, con una frequenza del 20 %.

*Articolo 6***Immissione in libera pratica**

Le autorità doganali consentono l'immissione in libera pratica delle partite dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, unicamente dietro presentazione di un DSCE debitamente compilato, come previsto all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che confermi che la partita è conforme alle norme applicabili indicate all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.

*Articolo 7***Riesame**

La Commissione riesamina il presente regolamento al più tardi entro il 31 marzo 2030.

Sulla base dei risultati dei controlli disponibili è effettuata una valutazione approfondita del livello di contaminazione nei paesi terzi di cui all'allegato I e, se del caso, in base all'esito di detta valutazione, i paesi terzi di cui all'allegato I, i prodotti di cui all'allegato II e le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono riesaminati di conseguenza prima di tale data.

*Articolo 8***Abrogazioni**

I regolamenti (CE) n. 1609/2000 e (CE) n. 1635/2006 sono abrogati.

*Articolo 9***Disposizione transitoria**

Per un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020, le partite dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, accompagnate dai certificati pertinenti rilasciati prima del 1° settembre 2020 in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1635/2006 sono autorizzate a entrare nell'Unione.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Albania

Bielorussia

Bosnia-Erzegovina

Kosovo ⁽¹⁾

Macedonia del Nord

Moldova

Montenegro

Russia

Serbia

Svizzera

Turchia

Ucraina

Regno Unito di Gran Bretagna esclusa l'Irlanda del Nord ⁽²⁾

⁽¹⁾ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽²⁾ Applicabile a decorrere dal giorno successivo a quello in cui, a norma dell'accordo di recesso, il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile nei confronti del Regno Unito e al suo interno.

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti ai quali si applicano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3

Codice NC	Descrizione
ex 0709 51 00	funghi del genere <i>Agaricus</i> , freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati
ex 0709 59	altri funghi, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati
ex 0710 80 61	funghi del genere <i>Agaricus</i> (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati, diversi dai funghi coltivati
ex 0710 80 69	altri funghi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati, diversi dai funghi coltivati
ex 0711 51 00	funghi del genere <i>Agaricus</i> temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, diversi dai funghi coltivati
ex 0711 59 00	altri funghi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, diversi dai funghi coltivati
ex 0712 31 00	funghi del genere <i>Agaricus</i> , secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati
ex 0712 32 00	orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.), secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate, diverse dai funghi coltivati
ex 0712 33 00	tremelle (<i>Tremella</i> spp.), secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate, diverse dai funghi coltivati
ex 0712 39 00	altri funghi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati
ex 2001 90 50	funghi, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, diversi dai funghi coltivati
ex 2003	funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, diversi dai funghi coltivati
ex 0810 40	mirtilli rossi selvatici, mirtilli neri selvatici ed altri frutti selvatici del genere <i>Vaccinium</i> , freschi
ex 0811 90 50	frutti selvatici del <i>Vaccinium myrtillus</i> , anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 0811 90 70	frutti selvatici delle specie del <i>Vaccinium myrtilloides</i> e del <i>Vaccinium angustifolium</i> , anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 0812 90 40	frutti selvatici del <i>Vaccinium myrtillus</i> , temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze) ma inatti in tale stato per il consumo immediato
ex 2008 93	mirtilli selvatici (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>), altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove
ex 2008 99	altri frutti selvatici del genere <i>Vaccinium</i> , altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove
ex 2009 81	succhi di mirtilli selvatici (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>), non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 2009 89	succhi di altri frutti selvatici del genere <i>Vaccinium</i> , non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

ALLEGATO III

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE (UE) 2020/1158 DELLA COMMISSIONE RELATIVO ALLE CONDIZIONI
D'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E ALIMENTI PER ANIMALI ORIGINARI DEI
PAESI TERZI A SEGUITO DELL'INCIDENTE VERIFICATOSI NELLA CENTRALE NUCLEARE DI
CHERNOBYL**

PAESE				Certificato ufficiale per l'esportazione nell'UE				
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore/esportatore Nome			I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.aN. di riferimento IMSOC		
	Indirizzo Tel.			I.3. Autorità centrale competente				
	I.5. Destinatario/importatore Nome			I.4. Autorità locale competente				
	Indirizzo Codice postale Tel.			I.6. Operatore responsabile della partita Nome				
	I.7. Paese di origine			Codice e ISO	I.8. Regione di origine		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
	I.11 Luogo di spedizione Nome Indirizzo			I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo		I.10.		
	I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Altro ☐ Veicolo stradale ☐ Vagone ferroviario ☐ Identificazione:			I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso nell'UE				
	I.18. Temperatura di trasporto ambiente ☐ di refrigerazione ☐ di congelazione ☐			I.17. Documenti di accompagnamento ☐ Rapporto di laboratorio N. Data di rilascio: ☐ Altro Tipo N.				
	I.19. Numero del contenitore/sigillo							
I.20. Merce certificata per Consumo umano ☐								
I.21.			I.22. Per il mercato interno: ☐					
I.23 Numero totale di colli		I.24. Quantità Numero totale		Peso netto totale (kg)		Peso lordo totale (kg)		
I.25. Designazione delle merci N. codice e titolo NC								
Specie (nome scientifico) Consumatore finale ☐ Numero di colli			Peso netto Lotto n.		Tipo di imballaggio			

PAESE**Certificato per l'ingresso nell'Unione di prodotti alimentari e alimenti per animali**

II. Informazioni sanitarie	II.a N. di riferimento del certificato	II.b N. di riferimento IMSOC						
II.1. Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) e dichiara che: II.1.1. ☐ i prodotti alimentari della partita sopraindicata con il codice di identificazione ... [indicare il codice di identificazione per la partita di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione] sono stati prodotti conformemente ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 852/2004, in particolare: — la loro produzione primaria e le operazioni associate elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004 sono conformi ai requisiti generali in materia di igiene stabiliti nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 852/2004; — e, nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse: — sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e — provengono da uno o più stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) in conformità al regolamento (CE) n. 852/2004; e II.2 il sottoscritto, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione, dichiara che: — dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni il (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il (data) nel laboratorio (nome del laboratorio) con metodi di analisi del cesio-137; — i particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità ai livelli massimi stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione. Note — Cfr. le istruzioni per la compilazione all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione. — Parte II - La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. Lo stesso vale per i timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.								
Certificatore: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome e cognome (in stampatello):</td> <td style="width: 50%;">Qualifica e titolo:</td> </tr> <tr> <td>Data:</td> <td>Firma:</td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td></td> </tr> </table>			Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:	Data:	Firma:	Timbro	
Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:							
Data:	Firma:							
Timbro								

Parte II: Certificazione

ALLEGATO IV

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 4
DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1158 DELLA COMMISSIONE RELATIVO ALLE
CONDIZIONI D'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E ALIMENTI PER ANIMALI
ORIGINARI DEI PAESI TERZI A SEGUITO DELL'INCIDENTE VERIFICATOSI NELLA CENTRALE
NUCLEARE DI CHERNOBYL**

Aspetti generali

Per selezionare un'opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (X).

Ove indicati, i codici "ISO" si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere relativo a un paese, in conformità alla norma internazionale ISO 3166 (alpha-2) ⁽¹⁾.

Nelle caselle I.15, I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni.

Salvo diversa indicazione, le caselle sono obbligatorie.

Se il destinatario, il posto di controllo frontaliero di ingresso o le informazioni sul trasporto (vale a dire i mezzi di trasporto e la data) cambiano dopo il rilascio del certificato, l'operatore responsabile della partita deve avvisare l'autorità competente dello Stato membro di ingresso. Tale cambiamento non comporta una domanda di certificato di sostituzione.

Qualora il certificato venga presentato con il sistema IMSOC si applica quanto segue:

- le voci o le caselle specificate nella parte I costituiscono i dizionari di dati per la versione elettronica del certificato ufficiale;
- le sequenze delle caselle nella parte I del modello di certificato ufficiale e le dimensioni e la forma di tali caselle sono indicative;
- se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è rappresentato da un sigillo elettronico. Tale sigillo è conforme alle norme sul rilascio dei certificati elettronici di cui all'articolo 90, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625.

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

Paese	Nome del paese terzo che rilascia il certificato.
Casella I.1	Speditore/esportatore: nome e indirizzo (via, città e regione, provincia o Stato, se del caso) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita e che deve essere situata nel paese terzo.
Casella I.2.	N. di riferimento del certificato: codice unico obbligatorio assegnato dall'autorità competente del paese terzo secondo la propria classificazione. Questa casella è obbligatoria per tutti i certificati non presentati con il sistema IMSOC.
Casella I.2.a.	N. di riferimento IMSOC: codice unico di riferimento assegnato automaticamente dal sistema IMSOC se il certificato è registrato nel sistema. Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato con il sistema IMSOC.
Casella I.3.	Autorità centrale competente: nome dell'autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato.
Casella I.4.	Autorità locale competente: se del caso, nome dell'autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato.
Casella I.5..	Destinatario/importatore: nome e indirizzo della persona fisica o giuridica alla quale la partita è destinata nello Stato membro.
Casella I.6.	Operatore responsabile della partita: nome e indirizzo della persona nell'Unione europea che è responsabile della partita al momento della sua presentazione al posto di controllo frontaliero ed effettua le dichiarazioni necessarie presso le autorità competenti in quanto importatore o per conto dell'importatore. Questa casella è facoltativa.
Casella I.7.	Paese di origine: nome e codice ISO del paese da cui sono originarie le merci o in cui sono state prodotte, coltivate o raccolte.
Casella I.9.	Paese di destinazione: nome e codice ISO del paese dell'Unione europea di destinazione dei prodotti.

⁽¹⁾ L'elenco dei nomi di paesi e dei codici corrispondenti è disponibile all'indirizzo: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

- Casella I.11. Luogo di spedizione: nome e indirizzo delle aziende o degli stabilimenti da cui provengono i prodotti. Qualsiasi unità di una società del settore alimentare. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di scambi in cui interviene più di un paese terzo (scambi commerciali triangolari), il luogo di spedizione è l'ultimo stabilimento di un paese terzo della catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell'Unione europea.
- Casella I.12. Luogo di destinazione: questa informazione è facoltativa.
Per l'immissione sul mercato: il luogo in cui i prodotti vengono spediti per lo scarico definitivo. Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento delle aziende o degli stabilimenti del luogo di destinazione, se del caso.
- Casella I.14. Data e ora della partenza: la data di partenza del mezzo di trasporto (aereo, nave, vagone ferroviario o veicolo stradale).
- Casella I.15. Mezzo di trasporto: il mezzo di trasporto che parte dal paese di spedizione.
Modi di trasporto: aereo, nave, vagone ferroviario, veicolo stradale o altro. Per "altro" si intendono i modi di trasporto non previsti dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio ⁽²⁾.
Identificazione del mezzo di trasporto: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone, per il trasporto stradale il numero di targa del veicolo e, se del caso, il numero di targa del rimorchio.
In caso di traghetto, indicare anche l'identificazione del veicolo stradale, il suo numero di targa e, se del caso, il numero di targa del rimorchio, e il nome della nave traghetto prevista.
- Casella I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso nell'UE: indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso e il codice identificativo assegnato dal sistema IMSOC.
- Casella I.17. Documenti di accompagnamento:
Rapporto di laboratorio: indicare il numero di riferimento e la data di rilascio del rapporto o dei risultati dell'analisi di laboratorio di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione.
Altro: indicare il tipo e il numero di riferimento del documento quando una partita è accompagnata da altri documenti, ad esempio un documento commerciale (lettera di trasporto aereo, polizza di carico marittimo o documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada).
- Casella I.18. Temperatura di trasporto: categoria della temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelazione). Può essere selezionata soltanto una categoria.
- Casella I.19. Numero del contenitore/sigillo: se del caso, indicare i numeri corrispondenti.
Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi, fornire il numero del contenitore.
Indicare soltanto il numero di sigillo ufficiale. Per "sigillo ufficiale" si intende un sigillo apposto su un contenitore, un autocarro o un vagone ferroviario sotto la supervisione dell'autorità competente che rilascia il certificato.
- Casella I.20. Merce certificata per: indicare l'uso cui sono destinati i prodotti, come specificato nel relativo certificato ufficiale dell'Unione europea.
Consumo umano: riguarda unicamente i prodotti destinati al consumo umano.
- Casella I.22. Per il mercato interno: per tutte le partite destinate ad essere immesse sul mercato dell'Unione europea.
- Casella I.23. Numero totale di colli: il numero dei colli. In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa.
- Casella I.24. Quantità:
Peso netto totale: pari alla massa delle merci senza contenitori immediati o imballaggio.
Peso lordo totale: peso totale in chilogrammi. È pari alla massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i container di trasporto e le altre attrezzature di trasporto.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

- Casella I.25. Designazione delle merci: indicare il relativo codice del sistema armonizzato (codice SA) e il titolo definito dall'Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽³⁾. Questa descrizione doganale è completata, ove necessario, dalle informazioni supplementari richieste per la classificazione dei prodotti.
Indicare le specie, i tipi di prodotti, il numero dei colli, il tipo di imballaggio, il numero del lotto, il peso netto e il consumatore finale (se i prodotti sono imballati per il consumatore finale).
Specie: nome scientifico o quale definita in base alla legislazione dell'Unione europea.
Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 ⁽⁴⁾ UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).

Parte II: Certificazione

Questa parte deve essere compilata da un certificatore autorizzato a firmare il certificato ufficiale dall'autorità competente del paese terzo, come stabilito all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

- Casella II. Informazioni sanitarie: compilare questa parte secondo le specifiche prescrizioni sanitarie dell'Unione europea relative alla natura dei prodotti e quali definite negli accordi di equivalenza conclusi con alcuni paesi terzi o in altri atti legislativi dell'Unione europea, come quelli relativi alla certificazione.
Nel caso di certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure cancellate completamente dal certificato.
Nel caso di certificati presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate o cancellate completamente dal certificato.
- Casella II.a. N. di riferimento del certificato: stesso codice di riferimento indicato alla casella I.2.
- Casella II.b. N. di riferimento IMSOC: stesso codice di riferimento indicato alla casella I.2.a. Obbligatorio solo per i certificati ufficiali rilasciati con il sistema IMSOC.
- Certificatore: Funzionario dell'autorità competente del paese terzo, dalla quale è autorizzato a firmare certificati ufficiali: indicare nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica, se del caso, numero di identificazione e timbro originale dell'autorità competente e data della firma.

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽⁴⁾ Ultima versione: revisione 9, allegati V e VI pubblicati su: <http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.shtml>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1159 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 2020****recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/640 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera h),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139 l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (l'«Agenzia») pubblica specifiche di certificazione (CS) e le aggiorna periodicamente. Un aeromobile la cui progettazione sia stata già certificata non deve tuttavia essere conforme a una versione aggiornata delle specifiche di certificazione all'atto della produzione o mentre è in servizio. Al fine di mantenere un livello elevato di requisiti in materia di sicurezza aerea e ambiente nell'Unione, è pertanto opportuno richiedere la conformità di tali aeromobili ai requisiti di aeronavigabilità supplementari non inclusi nelle CS iniziali al momento della certificazione della progettazione. Il regolamento (UE) 2015/640 della Commissione ⁽²⁾ definisce tali requisiti di aeronavigabilità supplementari. È ora opportuno modificare tale regolamento per aggiungere nuovi requisiti relativi all'invecchiamento degli aeromobili.
- (2) L'Agenzia ha pubblicato nel 2007 i metodi accettabili di rispondenza (*Acceptable Means of Compliance* - AMC) 20-20, che forniscono orientamenti tecnici per lo sviluppo di un programma di mantenimento dell'integrità strutturale mirato a garantire l'esercizio in sicurezza degli aeromobili durante l'invecchiamento per tutta la loro vita operativa. Data la natura non vincolante delle AMC, l'applicazione di tali orientamenti può non risultare coerente in tutta l'Unione. Potrebbero di conseguenza essere attualmente in esercizio aeromobili di grandi dimensioni progettati, modificati o riparati senza tenere conto in maniera efficace di valutazioni della tolleranza ai danni, danni diffusi da fatica e prevenzione della corrosione. Al fine di prevenire avarie catastrofiche da fatica, comprese fatica e corrosione diffuse, è opportuno introdurre nel regolamento (UE) 2015/640 requisiti di aeronavigabilità supplementari relativi all'invecchiamento degli aeromobili.
- (3) Si ritiene che l'invecchiamento abbia inizio per tutti gli aeromobili dal momento della loro fabbricazione. L'invecchiamento di un aeromobile dipende da fattori quali l'età, il numero di cicli di volo e il numero di ore di volo. I singoli componenti degli aeromobili invecchiano in modo diverso e alcuni dei fattori di invecchiamento sono la fatica per cicli ripetitivi, l'usura, il deterioramento e la corrosione. Tali fattori, se non sono gestiti adeguatamente per tutta la durata di vita dell'aeromobile, potrebbero causare criticità significative in materia di sicurezza. L'esperienza di servizio ha dimostrato la necessità di aggiornare costantemente le conoscenze in merito all'integrità strutturale degli aeromobili durante l'invecchiamento. È pertanto opportuno introdurre nel regolamento (UE) 2015/640 nuovi requisiti per mantenere aggiornate le conoscenze in merito ai fattori di invecchiamento sulla base dell'esperienza operativa in tempo reale e mediante l'uso di moderni strumenti analitici e di prova.
- (4) Detti requisiti relativi all'invecchiamento degli aeromobili dovrebbero garantire che i titolari delle approvazioni di progettazione producano i dati e seguano le procedure, le istruzioni e i manuali necessari a prevenire avarie da corrosione e fatica durante l'invecchiamento delle strutture e li mettano a disposizione degli operatori. I titolari delle approvazioni di progettazione dovrebbero a tal fine essere tenuti a elaborare un programma globale di mantenimento dell'integrità strutturale per il tipo di aeromobile e a valutare le modifiche e i progetti di riparazione esistenti nell'ottica della tolleranza ai danni. Gli operatori dovrebbero essere nel contempo tenuti a integrare tali dati nei loro programmi di manutenzione, tenendo allo stesso tempo in considerazione le ripercussioni negative delle modifiche e delle riparazioni su ciascuna cellula e i relativi requisiti di manutenzione.

⁽¹⁾ GUL 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18).

- (5) Al fine di garantire che tali dati, procedure, istruzioni e manuali prodotti sulla base dei suddetti nuovi requisiti siano altresì utilizzati nella manutenzione di aeromobili di grandi dimensioni, è necessario inserire nell'allegato I, punto M. A.302, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione ⁽³⁾ un riferimento ai requisiti introdotti nell'allegato I, parte 26, del regolamento (UE) 2015/640.
- (6) Alcune centinaia di velivoli pesanti dotati di stive o vani bagagli di classe D sono attualmente immatricolati negli Stati membri. Il rischio di incendi incontrollabili in questo tipo di compartimenti è ritenuto elevato, considerato in particolare che il trasporto di batterie al litio nelle stive e nei vani bagagli è aumentato negli ultimi anni, unitamente al rischio individuato di instabilità termica e ai conseguenti incendi correlati a tali batterie.
- (7) Nel settembre 2007 l'Agenzia ha introdotto nuove norme di progettazione che eliminavano le stive e i vani bagagli di classe D dalle specifiche di certificazione per i velivoli pesanti. Tali norme erano mirate a ridurre il rischio di lesioni o decessi in caso di incendio in volo nella stiva o nel vano bagagli, ma si applicano soltanto a velivoli pesanti certificati sulla base di domande presentate dopo il settembre 2007. Dato che taluni velivoli pesanti potrebbero non essere conformi a tali norme e tenuti in debita considerazione la natura delle operazioni con velivoli pesanti e i rischi a esse connessi, è opportuno applicare ora tali norme a tutti i velivoli pesanti in servizio certificati dall'Agenzia.
- (8) Nel corso degli ultimi decenni le uscite di pista sono state tra le principali cause di incidenti a livello mondiale e hanno costituito un rischio significativo per la sicurezza aerea. Il rapporto annuale sulla sicurezza dell'AESA per il 2018 indica le uscite di pista come uno dei due principali settori di rischio. Le uscite di pista hanno causato inoltre, nello stesso periodo e in rapporto alla stessa popolazione di riferimento, il 30 % degli incidenti non mortali. Il numero di casi di uscite di pista durante l'atterraggio è cresciuto di pari passo con l'incremento del traffico. Poiché si prevede che il traffico aereo continui ad aumentare a livello mondiale, come pure in Europa, si può presumere che, se non si interviene, anche il numero di uscite di pista cresca ulteriormente.
- (9) L'Agenzia ha introdotto nel gennaio 2020 nuove norme di progettazione per l'installazione di sistemi che supportino gli equipaggi di condotta nel processo decisionale durante l'avvicinamento e l'atterraggio. Scopo di tali norme è ridurre il rischio di uscite di pista durante l'atterraggio. Tenuti in debita considerazione la natura e il rischio delle operazioni con velivoli pesanti è opportuno applicare ora tali nuove norme a tutti i velivoli pesanti in servizio certificati dall'Agenzia.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/640 della Commissione. In considerazione della pandemia di COVID-19 in corso, è stato incluso un periodo di transizione al fine di evitare oneri supplementari per il settore durante la crisi e agevolare il conseguimento della conformità alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento si basano sui pareri n. 12/2016 ⁽⁴⁾ e n. 04/2019 ⁽⁵⁾ formulati dall'Agenzia a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2018/1139.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ *Opinion 12/2016: Ageing aircraft structures* [Parere n. 12/2016: invecchiamento delle strutture degli aeromobili].

⁽⁵⁾ *Opinion 04/2019: Reduction of runway excursions and Class D compartments* [Parere n. 04/2019: Riduzione delle uscite di pista e compartimenti di classe D].

Articolo 2

Il regolamento (UE) 2015/640 è così modificato:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce specifiche di aeronavigabilità supplementari comuni relative al mantenimento dell'aeronavigabilità e al miglioramento della sicurezza degli aeromobili.
2. Il presente regolamento si applica a:
 - a) operatori di
 - i) aeromobili immatricolati in uno Stato membro;
 - ii) aeromobili immatricolati in un paese terzo e utilizzati da un operatore per il quale uno Stato membro assicura la sorveglianza;
 - b) titolari di certificato di omologazione, certificato ristretto di omologazione, certificato di omologazione supplementare o approvazione di una modifica e di un progetto di riparazione approvati dall'Agenzia in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione * o il cui rilascio si ritiene avvenuto in conformità all'articolo 3 del medesimo regolamento;
 - c) richiedenti un certificato di omologazione o un certificato ristretto di omologazione per un velivolo pesante a turbina per il quale la domanda è stata presentata prima del 1° gennaio 2019 e a cui il certificato è rilasciato dopo il 26 agosto 2020, nei casi indicati nell'allegato I (parte 26).

* Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).»;

2) all'articolo 2 sono aggiunti le seguenti lettere da e) a o):

- e) «limite di validità» (*limit of validity* - LOV) si intende, nel contesto dei dati tecnici a sostegno del programma di manutenzione strutturale, un periodo di tempo, indicato in numero di cicli di volo o di ore di volo totali accumulati, o entrambi, durante il quale è dimostrato che l'aeromobile non subirà danni diffusi da fatica;
- f) «sezione relativa alle limitazioni di aeronavigabilità» (*airworthiness limitation section* - ALS) si intende una sezione delle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, come richiesta all'allegato I (parte 21), punti 21.A.61, 21.A.107 e 21.A.120 A, del regolamento (UE) n. 748/2012, che contiene limitazioni di aeronavigabilità che stabiliscono il calendario delle sostituzioni obbligatorie, la frequenza delle ispezioni e la relativa procedura;
- g) «programma di controllo e di prevenzione della corrosione» (*corrosion prevention and control programme* - CPCP) si intende un documento che riflette un approccio sistematico volto a prevenire e controllare la corrosione della struttura primaria di un velivolo che prevede dei compiti di base per quanto concerne la corrosione, tra cui ispezioni, settori oggetto di tali compiti, livelli definiti di corrosione e tempi di esecuzione (soglie di attuazione e frequenza degli interventi). Un CPCP di riferimento è istituito dal titolare del certificato di omologazione e può essere adeguato dagli operatori al fine di creare, nell'ambito del loro programma di manutenzione, un CPCP specifico per le loro operazioni;
- h) «danni diffusi da fatica» (*Widespread Fatigue Damage* - WFD) si intende una presenza simultanea in più punti di cricche nella struttura di un aeromobile, le cui dimensioni e quantità sono tali da impedire alla struttura di garantire la resistenza *fail-safe* (a prova di guasto) o la resistenza residua utilizzata per la certificazione di tale struttura;
- i) «struttura di base» si intende la struttura progettata in conformità al certificato di omologazione per tale modello di velivolo (ossia la configurazione del modello di velivolo alla consegna);
- j) «struttura di base critica dal punto di vista della fatica» (*fatigue-critical baseline structure* - FCBS) si intende la struttura di base di un velivolo classificata dal titolare del certificato di omologazione come struttura critica dal punto di vista della fatica;
- k) «struttura modificata critica dal punto di vista della fatica» (*fatigue-critical modified structure* - FCMS) si intende qualsiasi struttura critica dal punto di vista della fatica introdotta o interessata da una modifica del relativo progetto di tipo, che non sia già indicata come parte della struttura di base critica dal punto di vista della fatica;

- l) «valutazione della tolleranza ai danni» (*damage tolerance evaluation* - DTE) si intende un processo che porta a determinare gli interventi di manutenzione necessari per individuare o impedire cricche da fatica che potrebbero contribuire a un'avaria catastrofica. Se applicata a riparazioni e modifiche, una DTE comprende la valutazione della riparazione o modifica e della struttura critica dal punto di vista della fatica su cui incide la riparazione o modifica;
 - m) «ispezione della tolleranza ai danni» (*damage tolerance inspection* - DTI) si intende un obbligo di ispezione documentato o un altro intervento di manutenzione elaborato dai titolari di un certificato di omologazione o di un certificato ristretto di omologazione a seguito di una valutazione della tolleranza ai danni. Una DTI comprende i settori da sottoporre a ispezione, il metodo di ispezione, le procedure di ispezione (compresi la sequenza delle fasi dell'ispezione e i criteri di accettazione e di rifiuto), la soglia ispettiva e la frequenza di tali ispezioni. Una DTI può altresì indicare interventi di manutenzione specifici, quali una sostituzione, una riparazione o una modifica;
 - n) «orientamenti per la valutazione delle riparazioni» (*repair evaluation guideline* - REG) si intende un processo istituito dal titolare del certificato di omologazione che fornisce agli operatori orientamenti sulla realizzazione di ispezioni della tolleranza ai danni per riparazioni che incidono sulla struttura critica dal punto di vista della fatica, al fine di garantire il mantenimento dell'integrità strutturale di tutte le riparazioni pertinenti;
 - o) «struttura critica dal punto di vista della fatica» (*fatigue-critical structure* - FCS) si intende una struttura di un velivolo soggetta a cricche da fatica che potrebbero determinare un'avaria catastrofica del velivolo.»
- 3) l'allegato I (Parte 26) è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 26 febbraio 2021, ad eccezione del punto 4 dell'allegato II, che si applica a decorrere dal 26 agosto 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Nell'allegato I (parte M), punto M.A.302, lettera d), del regolamento (UE) n. 1321/2014, è aggiunto il seguente punto 3):

«3) le disposizioni applicabili dell'allegato I (parte 26) del regolamento (UE) 2015/640.».

ALLEGATO II

L'allegato I (parte 26) del regolamento (UE) n. 2015/640 è così modificato:

1) l'indice è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Parte 26**SPECIFICHE DI AERONAVIGABILITÀ SUPPLEMENTARI PER LE OPERAZIONI**

INDICE

CAPO A — DISPOSIZIONI GENERALI

- 26.10 Autorità competente
- 26.20 Equipaggiamento non operativo temporaneo
- 26.30 Dimostrazione della conformità

CAPO B — VELIVOLI PESANTI

- 26.50 Sedili, cuccette, bretelle di sicurezza e imbracature
- 26.60 Atterraggio di emergenza — condizioni dinamiche
- 26.100 Ubicazione delle uscite di emergenza
- 26.105 Accesso alle uscite di emergenza
- 26.110 Indicazioni delle uscite di emergenza
- 26.120 Illuminazione di emergenza interna e funzionamento delle luci di emergenza
- 26.150 Arredi dei compartimenti
- 26.155 Infiammabilità del rivestimento della stiva
- 26.156 Materiali isolanti termici o acustici
- 26.157 Conversione dei compartimenti di classe D
- 26.160 Protezione antincendio dei servizi igienici
- 26.170 Estintori
- 26.200 Allarme sonoro del carrello di atterraggio
- 26.205 Sistemi di segnalazione e allarme in caso di superamento dei limiti della pista
- 26.250 Sistemi operativi della porta del compartimento dell'equipaggio di condotta — incapacità singola
- 26.300 Programma di mantenimento dell'integrità strutturale delle strutture dei velivoli durante l'invecchiamento — requisiti generali
- 26.301 Piano di conformità per i titolari di TC e TC ristretti
- 26.302 Valutazione della fatica e della tolleranza ai danni
- 26.303 Limite di validità
- 26.304 Programma di controllo e di prevenzione della corrosione
- 26.305 Validità del programma di mantenimento dell'integrità strutturale
- 26.306 Struttura di base critica dal punto di vista della fatica
- 26.307 Dati relativi alla tolleranza ai danni per modifiche esistenti alla struttura critica dal punto di vista della fatica
- 26.308 Dati relativi alla tolleranza ai danni per riparazioni esistenti alla struttura critica dal punto di vista della fatica
- 26.309 Orientamenti per la valutazione delle riparazioni
- 26.330 Dati relativi alla tolleranza ai danni per i certificati di omologazione supplementari (STC) esistenti, per altre modifiche di maggiore entità esistenti e per le riparazioni esistenti che incidono su tali modifiche o STC
- 26.331 Piano di conformità per i titolari di STC

- 26.332 Individuazione delle modifiche che incidono sulla struttura critica dal punto di vista della fatica
- 26.333 Dati relativi alla tolleranza ai danni per STC e riparazioni relative a tali STC approvate a partire dal 1° settembre 2003
- 26.334 Dati relativi alla tolleranza ai danni per STC e altre modifiche e relative riparazioni approvate prima del 1° settembre 2003
- 26.370 Interventi di mantenimento dell'aeronavigabilità e programma di manutenzione dell'aeromobile
- CAPO C — ELICOTTERI PESANTI
- 26.400 Estintori
- Appendice I — Elenco dei modelli di velivoli non soggetti a talune disposizioni dell'allegato I (parte 26) ;»

2) il punto 26.10 è sostituito dal seguente:

«26.10 Autorità competente

- a) Ai fini del presente allegato, l'autorità competente alla quale gli operatori devono dimostrare la conformità ai requisiti del presente allegato dell'aeromobile la cui progettazione è già stata certificata è l'autorità designata dallo Stato membro in cui si trova la sede principale di attività dell'operatore.
- b) Ai fini del presente allegato, l'autorità competente alla quale i titolari di certificati di omologazione (TC), TC ristretti, certificati di omologazione supplementari (STC), approvazioni di modifiche e progetti di riparazione, devono dimostrare la conformità ai requisiti del presente allegato di certificati di omologazione (TC), TC ristretti, certificati di omologazione supplementari (STC), modifiche e progetti di riparazione esistenti è l'Agenzia.»;

3) il punto 26.30 è così modificato:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- «a) A norma dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, l'Agenzia pubblica specifiche di certificazione che serviranno da metodi standard per dimostrare la conformità al presente allegato. Le specifiche di certificazione devono essere sufficientemente dettagliate e specifiche da indicare le condizioni alle quali può essere dimostrata la conformità ai requisiti del presente allegato.
- b) Gli operatori e i titolari di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto, di un certificato di omologazione supplementare o di un'approvazione di modifiche e progetti di riparazione possono dimostrare la conformità ai requisiti del presente allegato conformandosi a uno dei seguenti elementi:
 - i) le specifiche pubblicate dall'Agenzia di cui alla lettera a) o le specifiche di certificazione equivalenti pubblicate dall'Agenzia di cui all'allegato I, punto 21.B.70, del regolamento (UE) n. 748/2012;
 - ii) norme tecniche che offrano un livello di sicurezza equivalente a quello delle norme di cui alle suddette specifiche di certificazione.»;

c) è aggiunta la seguente lettera c):

- «c) I titolari di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto, di un certificato di omologazione supplementare o di un'approvazione di modifiche e progetti di riparazione mettono a disposizione di ciascun operatore noto dei velivoli qualsiasi modifica delle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità (*Instructions for Continued Airworthiness* - ICA) necessaria per dimostrare la conformità al presente allegato. Ai fini del presente regolamento, nelle ICA sono altresì incluse le ispezioni della tolleranza ai danni (DTI), gli orientamenti per la valutazione delle riparazioni (REG), un programma di riferimento per il controllo e la prevenzione della corrosione (CPCP) e un elenco di strutture critiche dal punto di vista della fatica (FCS) e di sezioni relative alle limitazioni di aeronavigabilità (ALS).»;

4) è aggiunto il seguente punto 26.157:

«26.157 Conversione dei compartimenti di classe D

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale, omologati a partire dal 1° gennaio 1958, assicurano che:

- a) per velivoli il cui impiego prevede il trasporto di passeggeri, le stive o i vani bagagli di classe D, indipendentemente dal loro volume, siano conformi alle specifiche di certificazione applicabili ai compartimenti di classe C;
- b) per velivoli il cui impiego prevede unicamente il trasporto di merci, le stive di classe D, indipendentemente dal loro volume, siano conformi alle specifiche di certificazione applicabili ai compartimenti di classe C o di classe E.»;

5) è aggiunto il seguente punto 26.205:

«26.205 Sistemi di segnalazione e allarme in caso di superamento dei limiti della pista

- a) Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale assicurano che ogni velivolo il cui primo certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2025 sia dotato di un sistema di segnalazione e allarme in caso di superamento dei limiti della pista.
 - b) Tale sistema deve essere progettato in modo tale da consentire di ridurre il rischio di un'uscita di pista longitudinale durante l'atterraggio grazie all'invio di un allarme, in volo e a terra, all'equipaggio di condotta quando il velivolo rischia di non essere in grado di arrestarsi entro la distanza disponibile fino alla fine della pista.»;
- 6) sono aggiunti i seguenti punti 26.300, 26.301, 26.302, 26.303, 26.304, 26.305, 26.306, 26.307, 26.308, 26.309, 26.330, 26.331, 26.332, 26.333, 26.334 e 26.370:

«26.300 Programma di mantenimento dell'integrità strutturale delle strutture dei velivoli durante l'invecchiamento — requisiti generali

- a) Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1° gennaio 1958, per il quale la domanda di TC è stata presentata prima del 1° gennaio 2019, deve istituire un programma di mantenimento dell'integrità strutturale delle strutture dei velivoli durante l'invecchiamento conforme ai requisiti stabiliti ai punti da 26.301 a 26.309.
- b) La lettera a) non si applica a un modello di velivolo cui è stato rilasciato un certificato di omologazione prima del 26 febbraio 2021 e che soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - i) è compreso nell'elenco di cui al presente allegato, appendice 1, tabella A.1;
 - ii) non è più impiegato dopo il 26 febbraio 2021;
 - iii) non è stato certificato per svolgere operazioni civili che prevedono trasporto di carico utile o passeggeri;
 - iv) è dotato di un TC ristretto rilasciato prima del 26 febbraio 2021 in conformità ai requisiti in materia di tolleranza ai danni, purché non sia impiegato superando il 75 % del suo limite massimo di cicli/ore di volo (*Design Service Goal*) e sia impiegato principalmente a sostegno dell'attività di fabbricazione dei titolari dell'approvazione;
 - v) è certificato con un TC ristretto ed è destinato principalmente al servizio antincendio.

Le eccezioni di cui ai punti da ii) a v) si applicano soltanto dopo che il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto abbia sottoposto all'Agenzia per approvazione, prima del 27 maggio 2021, un elenco in cui sono identificati il tipo e i modelli del velivolo, le variazioni o i numeri di serie unitamente a informazioni a supporto dei motivi su cui è basato l'inserimento del velivolo nell'elenco.

- c) Per un modello di velivolo cui è stato rilasciato un primo certificato di omologazione prima del 26 febbraio 2021 e per cui nessuna modifica o riparazione esistente è stata né sarà integrata su velivoli in esercizio a partire dal 26 febbraio 2022, il punto 26.307, lettera a), punti ii) e iii), e il punto 26.308, lettera a), punto ii), non si applicano se prima del 26 febbraio 2022 il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto sottopone all'Agenzia per approvazione l'elenco di tutte le modifiche e riparazioni.

26.301 Piano di conformità per i titolari di TC e TC ristretti

- a) Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1° gennaio 1958, per il quale la domanda di TC è stata presentata prima del 1° gennaio 2019, deve:
 - i) istituire un piano di conformità per il mantenimento dell'integrità strutturale nel quale è descritta la pianificata dimostrazione della conformità ai requisiti di cui ai punti da 26.302 a 26.309;
 - ii) sottoporre all'Agenzia per approvazione il piano di conformità per il mantenimento dell'integrità strutturale di cui al punto i) prima del 27 maggio 2021.
- b) Un richiedente un TC o un TC ristretto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), deve:
 - i) istituire un piano di conformità per il mantenimento dell'integrità strutturale nel quale è descritta la pianificata dimostrazione della conformità ai requisiti di cui ai punti da 26.303 a 26.306;
 - ii) sottoporre all'Agenzia per approvazione il piano di conformità per il mantenimento dell'integrità strutturale di cui al punto i) prima del 27 maggio 2021 o prima del rilascio del certificato, se posteriore.

26.302 Valutazione della fatica e della tolleranza ai danni

- a) Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile pari o superiore a 3 402 kg (7 500 lb), certificato a partire dal 1° gennaio 1958 e per il quale la domanda di TC è stata presentata prima del 1° gennaio 2019, deve effettuare una valutazione della fatica e della tolleranza ai danni della struttura del velivolo ed elaborare le DTI che impediranno il verificarsi di avarie catastrofiche da fatica per tutta la vita operativa del velivolo.
- b) A meno che la documentazione che descrive le DTI di cui alla lettera a) non sia già stata approvata dall'Agenzia in conformità all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, il titolare di un TC o di un TC ristretto deve sottoporre tale documentazione all'Agenzia per approvazione prima del 26 febbraio 2023.

26.303 Limite di validità

- a) Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1° gennaio 1958, per il quale la domanda di TC è stata presentata prima del 1° gennaio 2019 e certificato con un peso massimo al decollo (*maximum take-off weight* - MTOW) superiore a 34 019 kg (75 000 lb) deve:
 - i) determinare un limite di validità (LOV) e includerlo in un'ALS modificata;
 - ii) individuare gli interventi di manutenzione esistenti e nuovi dai quali dipende il LOV, elaborare le informazioni di servizio necessarie affinché gli operatori possano eseguire tali interventi di manutenzione e trasmettere le informazioni di servizio relative agli interventi di manutenzione all'Agenzia in conformità ad un calendario vincolante concordato con quest'ultima.

Le configurazioni strutturali del velivolo da valutare ai fini della determinazione del LOV comprendono tutte le variazioni e i derivati del modello approvati in conformità al TC prima del 26 febbraio 2021 e tutte le modifiche strutturali e le sostituzioni effettuate sulle configurazioni strutturali dei velivoli imposte da una direttiva di aeronavigabilità emessa prima del 26 febbraio 2021.

In deroga al punto ii), un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina non è tenuto a elaborare e a inviare all'Agenzia le informazioni di servizio per un intervento di manutenzione applicabile a un modello di velivolo che non sarà più impiegato dopo la data prevista per l'invio delle informazioni di servizio relative a tale intervento di manutenzione. Affinché tale eccezione possa avere effetto, il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve informare l'Agenzia al più tardi alla data in cui cessa l'impiego del modello di velivolo.

- b) Il titolare del certificato di omologazione (TC) o del TC ristretto deve sottoporre all'Agenzia per approvazione il LOV determinato in conformità alla lettera a) e la modifica dell'ALS di cui a tale lettera, insieme al calendario vincolante, prima del termine stabilito ai punti da i) a iii):
 - i) il 26 agosto 2022 per la struttura critica dal punto di vista della fatica la cui base di certificazione non prevede una valutazione della tolleranza ai danni;
 - ii) il 26 febbraio 2026 per la struttura del velivolo sottoposta a prove di fatica su scala reale in corso alla data di applicabilità del presente regolamento modificativo;
 - iii) il 26 febbraio 2025 per tutte le altre strutture del velivolo.
- c) Un richiedente un TC o un TC ristretto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), per un velivolo pesante a turbina avente un peso massimo al decollo (MTOW) superiore a 34 019 kg (75 000 lb) deve:
 - i) determinare un limite di validità (LOV) e includerlo nell'ALS;
 - ii) individuare gli interventi di manutenzione esistenti e nuovi dai quali dipende il LOV, elaborare le informazioni di servizio necessarie affinché gli operatori possano eseguire tali interventi di manutenzione e trasmettere le informazioni di servizio relative agli interventi di manutenzione all'Agenzia in conformità ad un calendario vincolante concordato con quest'ultima.
- d) Il richiedente un TC o un TC ristretto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), deve sottoporre all'Agenzia per approvazione il LOV determinato in conformità alla lettera c) e l'ALS di cui a tale lettera, insieme al calendario vincolante.
- e) I termini seguenti si applicano agli obblighi di cui alla lettera d):
 - i) prima della data approvata dall'Agenzia nel piano del richiedente relativo al completamento delle prove e delle analisi delle strutture del velivolo per cui è richiesta una nuova prova di fatica su scala reale a supporto della determinazione del LOV;
 - ii) prima del 26 febbraio 2025 per tutte le altre strutture del velivolo.

26.304 Programma di controllo e di prevenzione della corrosione

- a) Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1° gennaio 1958, per il quale la domanda di certificato di omologazione è stata presentata prima del 1° gennaio 2019, deve stabilire un programma di riferimento per il controllo e la prevenzione della corrosione (CPCP).
- b) A meno che il CPCP di riferimento di cui alla lettera a) non sia già stato approvato dall'Agenzia in conformità all'allegato 1, punto 21.A.3B, lettera c), punto 1), del regolamento (UE) n. 748/2012 o in una relazione del comitato di revisione della manutenzione approvata dall'Agenzia, il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve sottoporre all'Agenzia per approvazione il CPCP prima del 26 febbraio 2023.
- c) Un richiedente un TC o un TC ristretto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), per un velivolo pesante a turbina deve istituire un programma di riferimento per il controllo e la prevenzione della corrosione (CPCP) prima del rilascio del TC.

26.305 Validità del programma di mantenimento dell'integrità strutturale

- a) Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1° gennaio 1958, per il quale la domanda di TC è stata presentata prima del 1° gennaio 2019, deve istituire e attuare un processo che garantisca la validità del programma di mantenimento dell'integrità strutturale per tutta la vita operativa del velivolo, tenendo in considerazione l'esperienza di servizio e le operazioni in corso.
- b) Il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve sottoporre all'Agenzia per approvazione una descrizione del processo di cui alla lettera a) prima del 26 febbraio 2023. Il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve dare attuazione al processo entro 6 mesi dalla relativa approvazione da parte dell'Agenzia.
- c) Un richiedente un TC o un TC ristretto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), per un velivolo pesante a turbina deve istituire e attuare un processo che garantisca la validità del programma di mantenimento dell'integrità strutturale per tutta la vita operativa del velivolo, tenendo in considerazione l'esperienza di servizio e le operazioni in corso. Deve sottoporre all'Agenzia per approvazione una descrizione del processo prima del 26 febbraio 2023 o prima del rilascio del certificato, se posteriore, e deve dare attuazione al processo entro 6 mesi dalla relativa approvazione da parte dell'Agenzia.

26.306 Struttura di base critica dal punto di vista della fatica

- a) Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1° gennaio 1958, per il quale la domanda di TC è stata presentata prima del 1° gennaio 2019 e certificato per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile pari o superiore a 3 402 kg (7 500 lb), deve identificare ed elencare le strutture di base critiche dal punto di vista della fatica (FCBS) per tutte le variazioni e i derivati del modello di velivolo compresi nel TC o TC ristretto.
- b) Il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve sottoporre all'Agenzia per approvazione un elenco delle strutture di cui alla lettera a) prima del 26 agosto 2021.
- c) Previa approvazione dell'elenco di cui alla lettera a) da parte dell'Agenzia, il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve mettere tale elenco a disposizione degli operatori e delle persone cui è richiesta la conformità ai punti 26.330 e 26.370.
- d) Un richiedente un TC o un TC ristretto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), per un velivolo pesante a turbina da certificare per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile pari o superiore a 3 402 kg (7 500 lb) deve identificare ed elencare le strutture di base critiche dal punto di vista della fatica (FCBS) per tutte le variazioni e i derivati del modello di velivolo compresi nel TC o TC ristretto. Deve sottoporre all'Agenzia per approvazione un elenco di tali strutture prima del 26 agosto 2021 o prima del rilascio del certificato, se posteriore.
- e) Previa approvazione dell'elenco di cui alla lettera d) da parte dell'Agenzia, il richiedente un TC o un TC ristretto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), deve mettere tale elenco a disposizione degli operatori e delle persone cui è richiesta la conformità al punto 26.370.

26.307 Dati relativi alla tolleranza ai danni per modifiche esistenti alla struttura critica dal punto di vista della fatica

- a) Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1° gennaio 1958 per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile pari o superiore a 3 402 kg (7 500 lb), in presenza di modifiche e di struttura modificata critica dal punto di vista della fatica (FCMS) in data 26 febbraio 2021, deve:
 - i) riesaminare le modifiche del progetto esistenti e individuare tutte le modifiche che incidono sulle FCBS identificate in conformità al punto 26.306;

- ii) identificare, per ogni modifica individuata in conformità al punto i), qualsiasi correlata struttura modificata critica dal punto di vista della fatica (FCMS);
- iii) eseguire, per ciascuna modifica individuata in conformità al punto i), una valutazione della tolleranza ai danni e realizzare e documentare le relative ispezioni della tolleranza ai danni.
- b) Il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve sottoporre all'Agenzia per approvazione, prima del 26 febbraio 2022, l'elenco di tutte le strutture modificate critiche dal punto di vista della fatica (FCMS) identificate in conformità alla lettera a), punto ii).
- c) Il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve sottoporre all'Agenzia per approvazione, prima del 26 agosto 2022, i dati relativi alla tolleranza ai danni, compresa la DTI, scaturiti dalla valutazione eseguita in conformità alla lettera a), punto iii).
- d) Previa approvazione da parte dell'Agenzia dell'elenco di FCMS presentato in conformità alla lettera b), il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve mettere tale elenco a disposizione degli operatori e delle persone cui è richiesta la conformità ai punti 26.330 e 26.370.

26.308 Dati relativi alla tolleranza ai danni per riparazioni esistenti alla struttura critica dal punto di vista della fatica

- a) Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1° gennaio 1958 per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile pari o superiore a 3 402 kg (7 500 lb), in presenza di riparazioni oggetto di pubblicazione in data 26 febbraio 2021, deve:
 - i) riesaminare i dati relativi alle riparazioni e individuare ciascuna riparazione specificata nei dati che incide sulla struttura di base critica dal punto di vista della fatica e sulla struttura modificata critica dal punto di vista della fatica identificate in conformità al punto 26.306, lettera a), e al punto 26.307, lettera a), punto ii);
 - ii) eseguire una valutazione della tolleranza ai danni per ciascuna riparazione individuata in conformità al punto i), a meno che non sia già stata eseguita.
- b) Il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve sottoporre all'Agenzia per approvazione, prima del 26 maggio 2022, i dati relativi alla tolleranza ai danni, compresa la DTI, scaturiti dalla valutazione eseguita in conformità alla lettera a), punto ii), a meno che non siano già stati approvati in conformità all'allegato I (parte 21), punto 21.A.435, lettera b), punto 2), del regolamento (UE) n. 748/2012 prima del 26 agosto 2022.

26.309 Orientamenti per la valutazione delle riparazioni

- a) Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina, certificato a partire dal 1° gennaio 1958 per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile pari o superiore a 3 402 kg (7 500 lb) e per il quale il TC o TC ristretto è stato rilasciato prima dell'11 gennaio 2008, deve elaborare orientamenti per la valutazione delle riparazioni (REG) al fine di istituire:
 - i) un processo per l'esecuzione di controlli sui velivoli interessati che consenta l'individuazione e la documentazione di tutte le riparazioni esistenti che incidono sulla struttura critica dal punto di vista della fatica identificata in conformità al punto 26.306, lettera a), e al punto 26.307, lettera a), punto ii);
 - ii) un processo che consenta agli operatori di ottenere una DTI per le riparazioni individuate in conformità al punto i);
 - iii) un calendario di attuazione che fornisca tempistiche per l'esecuzione di controlli dei velivoli, l'ottenimento delle DTI e la loro integrazione nel programma di manutenzione dell'operatore del velivolo.
- b) Il titolare di un TC o di un TC ristretto deve sottoporre all'Agenzia per approvazione, prima del 26 febbraio 2023, gli orientamenti per la valutazione delle riparazioni elaborati in conformità alla lettera a).

26.330 Dati relativi alla tolleranza ai danni per i certificati di omologazione supplementari (STC) esistenti, per altre modifiche di maggiore entità esistenti e per le riparazioni esistenti che incidono su tali modifiche o STC

- a) Un titolare di un STC rilasciato prima del 26 febbraio 2021 per una modifica di maggiore entità, o un titolare di una modifica di maggiore entità che è stata ritenuta approvata in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 748/2012, per velivoli pesanti certificati a partire dal 1° gennaio 1958 per il trasporto di 30 o più passeggeri o che hanno una capacità di carico utile pari o superiore a 3 402 kg (7 500 lb), deve garantire un sostegno agli operatori cui è richiesta la conformità al punto 26.370, lettera a), punto ii), affrontando le ripercussioni negative di tali modifiche e delle riparazioni a tali modifiche sulla struttura del velivolo e deve conformarsi ai requisiti di cui punti da 26.331 a 26.334.

- b) La lettera a) non si applica a modifiche di maggiore entità e riparazioni a un velivolo la cui prima certificazione è precedente al 26 febbraio 2021 se tale modello di velivolo soddisfa una delle condizioni seguenti:
 - i) è compreso nell'elenco di cui all'appendice 1, tabella A.1;
 - ii) non è più impiegato dopo il 26 febbraio 2021.
 - iii) non è stato certificato per svolgere operazioni civili che prevedono trasporto di carico utile o passeggeri;
 - iv) dispone di un TC ristretto ed è stato certificato in conformità ai requisiti in materia di tolleranza ai danni, purché non sia impiegato superando il 75 % del suo limite massimo di cicli/ore di volo (*Design Service Goal*) e sia impiegato principalmente a sostegno dell'attività di fabbricazione dei titolari di TC ristretto;
 - v) è certificato con un TC ristretto ed è destinato principalmente al servizio antincendio.
- c) La lettera a) non si applica a modifiche di maggiore entità e riparazioni a un velivolo la cui prima certificazione è precedente al 26 febbraio 2021 se le modifiche o riparazioni non sono né saranno incorporate in un velivolo in esercizio a partire dal 26 agosto 2022.
- d) Le eccezioni previste alla lettera b), punti da ii) a v), e alla lettera c) si applicano soltanto dopo che il titolare dell'approvazione della modifica abbia sottoposto all'Agenzia per approvazione, prima del 26 febbraio 2022, un elenco delle modifiche che incidono sulla struttura di base critica dal punto di vista della fatica, unitamente a informazioni a supporto dei motivi su cui è basato l'inserimento di ciascuna modifica nell'elenco.

26.331 Piano di conformità per i titolari di STC

Un titolare di un'approvazione di modifica deve:

- a) istituire un piano di conformità che risponda ai requisiti di cui ai punti da 26.332 a 26.334;
- b) sottoporre all'Agenzia per approvazione il piano di conformità di cui alla lettera a) prima del 25 agosto 2021.

26.332 Individuazione delle modifiche che incidono sulla struttura critica dal punto di vista della fatica

- a) Un titolare di un'approvazione di modifica deve:
 - i) riesaminare le modifiche e individuare quelle che incidono sulla struttura di base critica dal punto di vista della fatica;
 - ii) identificare, per ogni modifica individuata in conformità al punto i), qualsiasi FCMS correlata;
 - iii) individuare le riparazioni oggetto di pubblicazione che incidono su ciascuna modifica individuata in conformità al punto i).
- b) Il titolare di un'approvazione di modifica rilasciata a partire dal 1° settembre 2003 elabora un elenco delle modifiche e delle FCMS individuate in conformità alla lettera a), punti i) e ii), e lo sottopone all'Agenzia per approvazione prima del 26 febbraio 2022 e, previa approvazione da parte dell'Agenzia, mette tale elenco a disposizione delle persone e degli operatori cui è richiesta la conformità al punto 26.370, lettera b), punto ii).
- c) Il titolare di un'approvazione di modifica rilasciata prima del 1° settembre 2003 deve:
 - i) elaborare un elenco delle modifiche individuate in conformità alla lettera a), punto i), e sottoporlo all'Agenzia per approvazione prima del 26 febbraio 2022;
 - ii) su domanda di un operatore cui è richiesta la conformità al punto 26.370, lettera a), punto ii), in relazione a una modifica, identificare ed elencare ciascuna FCMS correlata alla modifica e, entro 12 mesi dalla domanda dell'operatore, sottoporre tali dati all'Agenzia per approvazione;
 - iii) mettere i dati sottoposti all'Agenzia in conformità alla lettera c), punti i) e ii), previa approvazione, a disposizione delle persone e degli operatori cui è richiesta la conformità al punto 26.370, lettera b), punto ii).

26.333 Dati relativi alla tolleranza ai danni per STC e riparazioni relative a tali STC approvate a partire dal 1° settembre 2003

- a) Il titolare di un'approvazione di modifica rilasciata a partire dal 1° settembre 2003 deve:
 - i) eseguire, per le modifiche e le riparazioni oggetto di pubblicazione individuate in conformità al punto 26.332, lettera a), punti i) e iii), una valutazione della tolleranza ai danni;
 - ii) realizzare e documentare la relativa ispezione della tolleranza ai danni, a meno che non sia già stato fatto.

- b) Il titolare di un'approvazione di modifica deve sottoporre all'Agenzia per approvazione, prima del 26 febbraio 2023, i dati relativi alla tolleranza ai danni scaturiti dalla valutazione della tolleranza ai danni eseguita in conformità alla lettera a), punto i), a meno che non siano già approvati in conformità all'allegato I (parte 21), punto 21.B.111, del regolamento (UE) n. 748/2012.
- c) In deroga alla lettera b), per le modifiche nella cui base di certificazione non era previsto l'obbligo di valutazione della tolleranza, il titolare di un'approvazione di modifica di cui alla lettera a) deve sottoporre all'Agenzia per approvazione i dati relativi alla tolleranza ai danni, scaturiti dalla valutazione della tolleranza ai danni eseguita in conformità alla lettera a), entro il termine posteriore tra quelli elencati di seguito:
 - i) prima che un velivolo che incorpora tale modifica sia impiegato in conformità all'allegato IV (parte CAT) del regolamento (UE) n. 965/2012 *; o
 - ii) prima del 26 febbraio 2023.

26.334 Dati relativi alla tolleranza ai danni per STC e altre modifiche e relative riparazioni approvate prima del 1° settembre 2003

- a) Un titolare di un'approvazione di modifica rilasciata prima del 1° settembre 2003 deve:
 - i) eseguire, per le modifiche e le riparazioni oggetto di pubblicazione individuate in conformità al punto 26.332, lettera a), punti i) e ii), una valutazione della tolleranza ai danni;
 - ii) realizzare e documentare la relativa ispezione della tolleranza ai danni, a meno che non sia già stato fatto.
- b) Il titolare di un'approvazione di modifica deve sottoporre all'Agenzia per approvazione i dati relativi alla tolleranza ai danni scaturiti dalla valutazione eseguita in conformità alla lettera a), punto i), entro il termine posteriore tra quelli elencati di seguito:
 - i) prima che un velivolo che incorpora tale modifica sia impiegato in conformità all'allegato IV (parte CAT) del regolamento (UE) n. 965/2012; o
 - ii) prima del 26 febbraio 2023.

26.370 Interventi di mantenimento dell'aeronavigabilità e programma di manutenzione dell'aeromobile

- a) Gli operatori o i proprietari di velivoli pesanti a turbina certificati a partire dal 1° gennaio 1958 devono assicurare il mantenimento dell'aeronavigabilità delle strutture dei velivoli durante l'invecchiamento preparando il programma di manutenzione dell'aeromobile di cui all'allegato I (parte M), punto M.A.302, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione **, che deve comprendere:
 - i) per i velivoli certificati per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile superiore a 3 402 kg (7 500 lb), un programma di ispezione basato sulla tolleranza ai danni approvato;
 - ii) per i velivoli impiegati in conformità all'allegato IV (parte CAT) del regolamento (UE) n. 965/2012 e certificati per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile superiore a 3 402 kg (7 500 lb), gli strumenti per affrontare le ripercussioni negative che le riparazioni e le modifiche possono avere sulla struttura critica dal punto di vista della fatica e sulle ispezioni di cui al punto i);
 - iii) per i velivoli certificati con un peso massimo al decollo (MTOW) superiore a 34 019 kg (75 000 lb), un LOV approvato;
 - iv) un CPCP.
- b) I termini seguenti si applicano all'obbligo di cui alla lettera a):
 - i) il programma di manutenzione dell'aeromobile è sottoposto a revisione al fine di tenere in considerazione i requisiti di cui alla lettera a), punti i), ii) e iv), prima del 26 febbraio 2024 o prima della data in cui il velivolo è impiegato, se posteriore;
 - ii) il programma di manutenzione dell'aeromobile è sottoposto a revisione al fine di tenere in considerazione i requisiti di cui alla lettera a), punto iii), prima del 26 agosto 2021 o 6 mesi dopo la pubblicazione del LOV o prima della data in cui il velivolo è impiegato, a seconda di quale data è posteriore;
- c) Per un modello di velivolo la cui prima certificazione è precedente al 26 febbraio 2021 e
 - i) che non è più impiegato dopo il 26 febbraio 2024, la lettera a), punti i), ii) e iv), non si applica;
 - ii) che non è più impiegato dopo il 26 agosto 2021, la lettera a), punto iii), non si applica;

- iii) che è dotato di un TC ristretto rilasciato prima del 26 febbraio 2021 in conformità ai requisiti in materia di tolleranza ai danni, purché non sia impiegato superando il 75 % del suo limite massimo di cicli/ore di volo (*Design Service Goal*) e sia impiegato principalmente a sostegno dell'attività di fabbricazione dei titolari dell'approvazione, la lettera a), punti i), ii) e iv), non si applica.
- d) Per un modello di velivolo dotato di un certificato di omologazione ristretto rilasciato prima del 26 febbraio 2021 e il cui scopo principale è il servizio antincendio, la lettera a), punti i) e ii), non si applica.

* Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

** Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).»;

7) è aggiunta la seguente appendice 1:

Appendice 1

Elenco dei modelli di velivoli non soggetti a talune disposizioni dell'allegato I (parte 26)

Tabella A.1

Titolare del TC	Tipo	Modelli	Disposizioni dell'allegato I (parte 26) che NON si applicano
The Boeing Company	707	Tutti	Da 26.301 a 26.334
The Boeing Company	720	Tutti	Da 26.301 a 26.334
The Boeing Company	DC-10	DC-10-10 DC-10-30 DC-10-30F	Da 26.301 a 26.334
The Boeing Company	DC-8	Tutti	Da 26.301 a 26.334
The Boeing Company	DC-9	DC-9-11, DC-9-12, DC-9-13, DC-9-14, DC-9-15, DC-9-15F, DC-9-21, DC-9-31, DC-9-32, DC-9-32 (VC-9C), DC-9-32F, DC-9-32F (C-9 A, C-9B), DC- 9-33F, DC-9-34, DC-9-34F, DC- 9-41, DC-9-51	Da 26.301 a 26.334
The Boeing Company	MD-90	MD-90-30	Da 26.301 a 26.334
FOKKER SERVICES B.V.	F27	Mark 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700	Da 26.301 a 26.334
FOKKER SERVICES B.V.	F28	Mark 1000, 1000C, 2000, 3000, 3000C, 3000R, 3000RC, 4000	Da 26.301 a 26.334
GULFSTREAM AEROSPACE CORP.	G-159	G-159 (Gulfstream I)	Da 26.301 a 26.334
GULFSTREAM AEROSPACE CORP.	G-II_III_IV_V	G-1159 A (GIII) G-1159B (GIIB) G-1159 (GII)	Da 26.301 a 26.334
KELOWNA FLIGHTCRAFT LTD.	CONVAIR 340/440	440	Da 26.301 a 26.334
LEARJET INC.	Learjet 24/25/31/3-6/35/55/60	24, 24 A, 24B, 24B-A, 24D, 24D-A, 24F, 24F-A, 25, 25B, 25C, 25D, 25F	Da 26.301 a 26.334

Titolare del TC	Tipo	Modelli	Disposizioni dell'allegato I (parte 26) che NON si applicano
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	1329	Tutti	Da 26.301 a 26.334
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	188	Tutti	Da 26.301 a 26.334
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	382	382, 382B, 382E, 382F, 382G	Da 26.301 a 26.334
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	L-1011	Tutti	Da 26.301 a 26.334
PT. DIRGANTARA INDONESIA	CN-235	Tutti	Da 26.301 a 26.334
SABRELINER CORPORATION	NA-265	NA-265-65	Da 26.301 a 26.334
VIKING AIR LIMITED	SD3	SD3-30 Sherpa SD3 Sherpa	Da 26.301 a 26.334
VIKING AIR LIMITED	DHC-7	Tutti	Da 26.301 a 26.334
VIKING AIR LIMITED	CL-215	CL-215-6B11	Da 26.301 a 26.334
TUPOLEV PUBLIC STOCK COMPANY	TU-204	204-120CE	Da 26.301 a 26.334

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1160 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, farina di sangue, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto di *melaleuca alternifolia*, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, estratto d'aglio, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, kieselgur (terra diatomacea), oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione ⁽³⁾ ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, farina di sangue, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto di *melaleuca alternifolia*, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, estratto d'aglio, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, kieselgur (terra diatomacea), oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, feromoni di lepidotteri a catena lineare e urea fino al 31 agosto 2020 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione ⁽⁴⁾ ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva tebuconazolo fino al 31 agosto 2020.
- (3) Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (4) Dato che la valutazione di tutte queste sostanze attive è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.
- (5) Nei casi in cui deve essere adottato un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, è opportuno fissare la data di scadenza alla stessa data prevista prima dell'adozione del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui è adottato un regolamento che prevede il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, è opportuno stabilire, per quanto consentito dalle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 21).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiaavlicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobil, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, *Paecilomyces lilacinus* ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 16).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

- (6) Dato che le approvazioni delle sostanze attive scadono il 31 agosto 2020, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- (1) alla riga 219, «Solfato di alluminio e ammonio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
 - (2) alla riga 220, «Silicato di alluminio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
 - (3) alla riga 222, «Farina di sangue», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
 - (4) alla riga 224, «Carbonato di calcio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
 - (5) alla riga 225, «Biossido di carbonio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
 - (6) alla riga 228, «Estratto di *melaleuca alternifolia*», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
 - (7) alla riga 229, «Residui di distillazione dei grassi», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
 - (8) alla riga 230, «Acidi grassi da C7 a C20», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
 - (9) alla riga 231, «Estratto d'aglio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
 - (10) alla riga 232, «Acido gibberellico», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
 - (11) alla riga 233, «Gibberelline», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
 - (12) alla riga 234, «Proteine idrolizzate», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
 - (13) alla riga 235, «Solfato di ferro», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
 - (14) alla riga 236, «Kieselgur (terra diatomacea)», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
 - (15) alla riga 242, «Oli vegetali/olio di colza», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
 - (16) alla riga 244, «Idrogenocarbonato di potassio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
 - (17) alla riga 247, «Sabbia di quarzo», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
 - (18) alla riga 248, «Olio di pesce», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
 - (19) alla riga 249, «Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
 - (20) alla riga 255, «Feromoni di lepidotteri a catena lineare», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
 - (22) alla riga 268 «Tebuconazolo», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 agosto 2021»;
 - (23) alla riga 257, «Urea», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021».
-

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1161 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2020

che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2020) 5205]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8 *ter*, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8 *ter*, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/CE prevede la costituzione di un elenco di controllo delle sostanze per le quali è necessario raccogliere dati di monitoraggio a livello dell'Unione allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d'intervento a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Il primo elenco di controllo prevedeva per ciascuna sostanza l'indicazione delle matrici per i controlli e dei metodi possibili di analisi che non comportassero costi eccessivi.
- (2) Le sostanze nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello dell'Unione per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente acquatico, ma per le quali l'insufficienza dei dati di monitoraggio non consente di giungere a una conclusione circa i rischi reali che esse presentano. Le sostanze altamente tossiche, impiegate in molti Stati membri e scaricate in ambiente acquatico ma raramente o mai monitorate, dovrebbero essere prese in considerazione per l'inclusione nell'elenco di controllo. Il processo di selezione dovrebbe tener conto delle informazioni indicate all'articolo 8 *ter*, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 2008/105/CE, prestando particolare attenzione agli inquinanti emergenti.
- (3) Il monitoraggio delle sostanze figuranti nell'elenco di controllo dovrebbe generare dati di elevata qualità sulla loro concentrazione nell'ambiente acquatico, adatti a suffragare la valutazione del rischio che sta alla base dell'individuazione delle sostanze prioritarie, nel corso di un esercizio di riesame separato conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. Nell'ambito di tale riesame, le sostanze che comportano un rischio significativo dovrebbero essere prese in considerazione ai fini della loro inclusione nell'elenco delle sostanze prioritarie. In seguito, verrebbe stabilito anche uno standard di qualità ambientale che gli Stati membri dovrebbero soddisfare. La proposta di inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie dovrebbe essere soggetta a una valutazione d'impatto.
- (4) Il primo elenco di controllo delle sostanze è stato istituito dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/495 della Commissione ⁽³⁾ e conteneva dieci sostanze o gruppi di sostanze, oltre ad un'indicazione delle matrici per i controlli, dei metodi possibili di analisi che non comportassero costi eccessivi e i limiti massimi ammissibili del metodo di rilevazione.
- (5) Conformemente all'articolo 8 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 2008/105/CE, la Commissione è tenuta ad aggiornare l'elenco di controllo ogni due anni. In sede di aggiornamento dell'elenco, la Commissione elimina dallo stesso tutte le sostanze per le quali si può concludere la valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE senza dati di monitoraggio supplementari.

⁽¹⁾ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84.

⁽²⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/495 della Commissione, del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 40).

- (6) L'elenco di controllo è stato aggiornato nel 2018 come stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2018/840 della Commissione ⁽⁴⁾ con l'eliminazione di cinque sostanze e l'aggiunta di tre, di conseguenza l'elenco conteneva otto sostanze o gruppi di sostanze.
- (7) A norma dell'articolo 8 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 2008/105/CE, la durata del periodo continuo di monitoraggio dell'elenco di controllo per ogni singola sostanza non supera i quattro anni. Di conseguenza l'obbligo di monitoraggio delle cinque sostanze o gruppi di sostanze presenti nella lista di controllo dal 2015, vale a dire 17-alfa-etinilestradiolo (EE2), 17-beta-estradiolo (E2) ed estrone (E1), il gruppo degli antibiotici macrolidi, metiocarb e il gruppo dei neonicotinoidi, è cessato nel 2019. I dati di monitoraggio ottenuti saranno presi in considerazione nell'ambito dell'esercizio di attribuzione delle priorità di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.
- (8) Sulla base dei dati di monitoraggio ottenuti dal 2018 per le altre tre sostanze, vale a dire metaflumizone, amoxicillina e ciprofloxacina, la Commissione ha concluso che sono stati ottenuti insufficienti dati di monitoraggio di elevata qualità, pertanto tali sostanze dovrebbero rimanere nell'elenco di controllo.
- (9) Nel corso del 2019 la Commissione ha raccolto dati su una serie di altre sostanze che potrebbero essere incluse nell'elenco di controllo. Essa ha tenuto conto dei diversi tipi di informazioni pertinenti di cui all'articolo 8 *ter*, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/CE e consultato esperti degli Stati membri e gruppi di portatori di interesse. Le sostanze per le quali sussistono dubbi in merito alla loro tossicità o per le quali la sensibilità, l'affidabilità o la comparabilità dei metodi di monitoraggio disponibili non sono adeguate, non dovrebbero essere incluse nell'elenco di controllo. L'antibiotico sulfamidico sulfametossazolo e l'antibiotico delle diaminopirimidine trimetoprim, l'antidepressivo venlafaxina e il suo metabolita O-desmetilvenlafaxina, un gruppo di tre prodotti farmaceutici azolici (clotrimazolo, fluconazolo e miconazolo) e di sette pesticidi azolici (imazalil, ipconazolo, metconazolo, penconazolo, procloraz, tebuconazolo, tetraconazolo) e i fungicidi famoxadone e dimossistrobina sono stati individuati come candidati idonei. L'inclusione dei diversi prodotti farmaceutici è coerente con l'approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci ⁽⁵⁾ e l'inclusione dei due antibiotici è inoltre coerente con il piano d'azione europeo «One Health» contro la resistenza antimicrobica ⁽⁶⁾, il quale incoraggia l'uso della lista di controllo per «migliorare le conoscenze sulla comparsa e sulla diffusione degli antimicrobici nell'ambiente».
- (10) Conformemente all'articolo 8 *ter*, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/CE, la Commissione ha individuato possibili metodi di analisi per le sostanze proposte. Per ogni sostanza, inclusa ogni singola sostanza di un gruppo, nella matrice rilevante il limite di rilevanza del metodo dovrebbe essere almeno pari o inferiore alla concentrazione senza effetti significativi prevista per ogni sostanza specifica.
- (11) Il sulfametossazolo e il trimetoprim sono comunemente, ma non sempre, usati in associazione in virtù degli effetti sinergici indicati; essi possono e dovrebbero essere analizzati insieme anche se non sono raggruppati nell'elenco. La venlafaxina e il suo metabolita sono raggruppati a causa dei loro effetti potenzialmente additivi; essi possono e dovrebbero essere analizzati insieme. Le sostanze azoliche sono raggruppate perché hanno la stessa modalità d'azione e potrebbero avere anche effetti additivi, malgrado le emissioni provengano da un insieme di fonti e sia probabile che oscillino nel tempo; anch'esse possono e dovrebbero essere analizzate insieme. I due fungicidi, le cui emissioni possono anch'esse oscillare, possono ma non devono necessariamente essere analizzati insieme.
- (12) Si ritiene che i metodi analitici indicati nell'elenco di controllo non comportino costi eccessivi. Se nuove informazioni porteranno, in futuro, a una riduzione della concentrazione senza effetti significativi prevista per sostanze specifiche, potrebbe essere necessario abbassare il limite massimo ammissibile di rilevanza del metodo finché le sostanze rimangono nell'elenco.
- (13) Ai fini della comparabilità, tutte le sostanze dovrebbero essere monitorate nell'intero campione d'acqua.
- (14) Per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno sostituire l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/840 nella sua interezza. È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2018/840.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE,

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/840 della Commissione, del 5 giugno 2018, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/495 della Commissione (GU L 141 del 7.6.2018, pag. 9).

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci [COM(2019) 128 final].

⁽⁶⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Piano d'azione europeo «One Health» contro la resistenza antimicrobica [COM(2017) 339 final].

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione di cui all'articolo 8 *ter* della direttiva 2008/105/CE figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2018/840 è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2020

Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione

ALLEGATO

**Elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione di cui
all'articolo 8 ter della direttiva 2008/105/CE**

Denominazione della sostanza o del gruppo di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero EU ⁽²⁾	Metodi di analisi indicativi ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Limite massimo ammissibile di rilevabilità del metodo (ng/l)
Metaflumizone	139968-49-3	604-167-6	LLE-LC-MS-MS oppure SPE-LC-MS-MS	65
Amoxicillina	26787-78-0	248-003-8	SPE-LC-MS-MS	78
Ciprofloxacina	85721-33-1	617-751-0	SPE-LC-MS-MS	89
Sulfametossazolo ⁽⁵⁾	723-46-6	211-963-3	SPE-LC-MS-MS	100
Trimetoprim ⁽⁵⁾	738-70-5	212-006-2	SPE-LC-MS-MS	100
Venlafaxina e O-desmetilvenlafaxina ⁽⁶⁾	93413-69-5 93413-62-8	618-944-2 700-516-2	SPE-LC-MS-MS	6
<i>Composti azolici</i> ⁽⁷⁾			SPE-LC-MS-MS	
Clotrimazolo	23593-75-1	245-764-8		20
Fluconazolo	86386-73-4	627-806-0		250
Imazalil	35554-44-0	252-615-0		800
Ipconazolo	125225-28-7	603-038-1		44
Metconazolo	125116-23-6	603-031-3		29
Miconazolo	22916-47-8	245-324-5		200
Penconazolo	66246-88-6	266-275-6		1 700
Procloraz	67747-09-5	266-994-5		161
Tebuconazolo	107534-96-3	403-640-2		240
Tetraconazolo	112281-77-3	407-760-6		1 900
Dimossistrobina	149961-52-4	604-712-8	SPE-LC-MS-MS	32
Famoxadone	131807-57-3	603-520-1	SPE-LC-MS-MS	8,5

⁽¹⁾ Chemical Abstracts Services

⁽²⁾ Numero Unione europea

⁽³⁾ Per garantire la comparabilità dei risultati provenienti da diversi Stati membri, tutte le sostanze sono monitorate nell'intero campione d'acqua.

⁽⁴⁾ Metodi di estrazione:

LLE — estrazione liquido-liquido

SPE — estrazione in fase solida

Metodi di analisi:

LC-MS-MS — Cromatografia liquida, spettrometria di massa (tandem) a triplo quadrupolo.

⁽⁵⁾ Il sulfametossazolo e il trimetoprim sono analizzati insieme negli stessi campioni ma comunicati come concentrazioni individuali.

⁽⁶⁾ La venlafaxina e l'O-desmetilvenlafaxina sono analizzate insieme negli stessi campioni ma comunicate come concentrazioni individuali.

⁽⁷⁾ I composti azolici sono analizzati insieme negli stessi campioni ma comunicati come concentrazioni individuali.

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO MISTO CE/ISOLE FÆRØER

del 27 luglio 2020

recante modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra [2020/1162]

Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra («accordo»), concerne il trattamento tariffario e le disposizioni particolari applicabili a determinate specie di pesci e prodotti della pesca immessi in libera circolazione nell'Unione europea oppure importati nelle isole Færøer. L'allegato del protocollo n. 1 indica i dazi doganali preferenziali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nell'Unione europea di prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer.
- (2) Le isole Færøer hanno presentato una richiesta basata sull'articolo 36 dell'accordo affinché i codici NC 0303 53 90 e 1604 13 90 siano aggiunti nell'allegato del protocollo n. 1. L'Unione europea ritiene, dopo aver esaminato il mercato pertinente, che i prodotti a cui si riferiscono tali codici potrebbero essere importati nell'Unione europea in esenzione da dazi e senza limitazioni quantitative.
- (3) Il protocollo n. 4 dell'accordo contiene le disposizioni particolari applicabili alle importazioni di taluni prodotti agricoli diversi da quelli elencati nel protocollo n. 1.
- (4) A norma dell'articolo 1 del protocollo n. 4, l'Unione europea ha permesso inizialmente concessioni tariffarie per gli alimenti per pesci delle isole Færøer, per un contingente tariffario annuale in esenzione da dazi pari a 5 000 tonnellate. Tale contingente tariffario esente da dazi è stato modificato dalla decisione n. 2/98 del comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer ⁽²⁾, che lo ha aumentato a 10 000 tonnellate a partire dal 1° gennaio 2000, nonché dalla decisione n. 1/2007 del comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer ⁽³⁾, che lo ha aumentato a 20 000 tonnellate e ha disposto che gli alimenti per pesci che beneficiano del regime d'importazione preferenziale non possono contenere glutine aggiunto.
- (5) Le isole Færøer hanno chiesto di modificare il protocollo n. 4 eliminando le limitazioni per il glutine aggiunto contenuto negli alimenti per pesci che beneficiano del trattamento preferenziale, dato che il glutine è diventato una materia prima essenziale nella composizione degli alimenti per pesci.
- (6) L'articolo 2 del protocollo n. 4 elenca le merci originarie dell'Unione europea contemplate nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato per le quali le isole Færøer non concedono un'esenzione da tariffe e dazi all'importazione nel loro territorio.
- (7) L'Unione europea ha chiesto che sia aperto un contingente tariffario esente da dazi per i codici NC 0204, 0206 80 99, 0206 90 99, 0210 90 11, 0210 90 60 ed ex 0210 90 90, elencati all'articolo 2 del protocollo n. 4. Le isole Færøer ritengono che possa essere concesso un contingente tariffario esente da dazi pari a 80 tonnellate di esportazioni per i prodotti dell'Unione europea a cui si riferiscono tali codici, con riserva di un periodo di transizione di tre anni con un contingente tariffario esente da dazi pari a 40 tonnellate.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i protocolli n. 1 e n. 4,

⁽¹⁾ GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.

⁽²⁾ Decisione n. 2/98 del Comitato misto CE/Danimarca-isole Færøer, del 31 agosto 1998, che modifica il protocollo 4 dell'accordo (GU L 263 del 26.9.1998, pag. 37).

⁽³⁾ Decisione n. 1/2007 del Comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer, dell'8 ottobre 2007, recante modifica del protocollo n. 4 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra (GU L 275 del 19.10.2007, pag. 32).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La tabella I dell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, è così modificata:

1) tra il codice NC 0303 50 98 e il codice NC 0303 60 11 è inserito quanto segue:

«0303 53 90	— — Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>):	0»;	
-------------	---	-----	--

2) tra il codice NC 1604 12 99 e il codice NC 1604 19 è inserito quanto segue:

«1604 13	— — Sardine, alacce e spratti		
	— — — Sardine:		
1604 13 90	— — — altri	0».	

Articolo 2

Il protocollo n. 4 dell'accordo è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

L'Unione europea concede ai prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer i seguenti contingenti tariffari:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingenti tariffari (CT) in t
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	0	20
0206 80 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate	0	
0206 90 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate	0	
0210 90 11	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate	0	
0210 90 19	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, disossate	0	
0210 90 60	Frattaglie commestibili delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate	0	
ex 1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:		20
	— delle specie ovina e caprina	0	
ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:		20
	— delle specie ovina e caprina	0	
ex 2309 90 10 ex 2309 90 31 ex 2309 90 41	Alimenti per pesci	0	20 000»;

2) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 3

Le isole Færøer aprono i seguenti contingenti tariffari per i prodotti originari della e provenienti dall'Unione europea:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingenti tariffari (CT) in t
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	0	40 nel 2020, 2021 e 2022; 80 a partire dal 2023
0206 80 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate	0	
0206 90 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate	0	
0210 90 11	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate	0	
0210 90 60	Frattaglie commestibili delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate	0	
ex 0210 90 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie, delle specie ovina e caprina	0»;	

3) l'allegato I è soppresso.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Tórshavn, il 27 luglio 2020

Per il comitato misto
K. SANDERSON
La presidente

RETTIFICHE

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1146 della Commissione, del 31 luglio 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinati apparecchi elettrici di uso domestico, i protettori termici, le apparecchiature e gli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi, gli interruttori automatici, lo spegnimento dell'arco e la saldatura ad arco, i connettori da installazione destinati ad una connessione permanente in installazione fissa, i trasformatori, i reattori, le unità di alimentazione e loro combinazioni, il sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici, le installazioni elettriche e le fascette di cablaggio, i dispositivi per circuiti di comando, gli elementi di manovra, l'illuminazione di emergenza, i circuiti elettronici usati con gli apparecchi di illuminazione e le lampade a scarica

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 250 del 3 agosto 2020)

Pagina 124, articoli 1 e 2:

anziché: «decisione di esecuzione (UE) 2020/1956»,

leggasi: «decisione di esecuzione (UE) 2019/1956».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT